

R.G. ____ / ____



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
VERBALE UDIENZA del _____

Oggi all'udienza del _____, con l'assistenza del _____, dott. _____, che redige il verbale, dinanzi al Giudice delegato dal Presidente dott. _____ sono comparsi:

per parte ricorrente _____, nato a ____ il ____ C.F. _____, residente in _____, personalmente presente, con l'avv. _____

per parte resistente _____, nato a ____ il ____ C.F. _____, residente in _____, personalmente presente, con l'avv. _____

Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni contenute nella nota depositata in _____ a cui si riportano e chiedono di precisare conclusioni congiunte / confermano la volontà di separarsi/divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.

Preliminarmente, le parti si dichiarano consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..

Le parti si obbligano espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere - anche fiscale - conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti. Le parti e i rispettivi difensori sono consapevoli che, in caso di mancata tempestiva trascrizione e relativa comunicazione, opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, adottata dal Tribunale di Pistoia in data 13.2.2023, con i relativi oneri a carico delle parti.

Le parti sono altresì consapevoli che il Cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo e che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente oggetto il trasferimento è e rimane delle parti così che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione di errore materiale, con la necessità di ripetere l'atto in forme adeguate di fronte al Notaio ai fini della trascrivibilità.

Tanto premesso, le parti, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente, chiedono l'omologa della separazione / la pronuncia della cessazione degli effetti civili del / scioglimento del matrimonio / la modifica delle condizioni di separazione/ divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo che di seguito vengono trascritte / alle seguenti condizioni:

"(omissis)"



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Martino Barbarisi